

4 MOZIONE CIRCA LA RAPPRESENTANZA DEL COMUNE NEL PELLEGRINAGGIO GIUBILARE A ROMA IL  
5 22/10/1950.=

Mozione circa la  
rappresentanza del  
Comune nel pellegrinaggio  
Giubilare  
a Roma il 22/10/1950

7 Si assenta il consigliere Martelli Pasquale.

8 Il Consigliere della minoranza Dott. Barbieri Cesare, chiesta ed ottenuta la parola,  
9 domanda che il Comune intervenga con rappresentanza e Commissione al pellegrinaggio Giu-  
10 bilare dei Comuni d'Italia, indetto a Roma per la giornata del 22 ottobre 1950, e, quan-  
11 to meno, chiede che il Consiglio autorizzi ufficialmente la minoranza a rappresentare  
12 il Comune di Conselice.

13 Il Presidente non si oppone e che la proposta sia messa ai voti.

14 Distribuite e raccolte le schede, la proposta del Dott. Barbieri ottiene i seguenti  
15 risultati:

16 Votanti 10 = Voti favorevoli 3 - voti contrari 6, e una scheda bianca.

17 La proposta è respinta.=

19 21° OGGETTO

20 PARTECIPAZIONE DEL COMUNE AL CONVEGNO DEI COMUNI ITALIANI CHE SI TERRA' A NAPOLI NEI  
21 GIORNI 24.25.26 OTTOBRE 1950.=

n° 133  
Partecipazione del  
Comune al convegno  
dei Comuni d'Italia  
che si terrà a Napp  
li nei giorni 24-25  
e 26 ottobre 1950.

23 Il Presidente propone all'Assemblea che il Comune partecipi ufficialmente, con l'affi-  
24 dare l'incarico ad un proprio rappresentante, al Convegno indetto a Napoli dall'Associa-  
25 zione Nazionale dei Comuni d'Italia, per i giorni 24, 25 e 26 ottobre 1950;

26 Il Consigliere Dott. Barbieri, della minoranza, osserva che il Consiglio è stato contra-  
27 rio alla partecipazione della rappresentanza a Roma al pellegrinaggio Giubilare dei  
28 Comuni d'Italia; manifestazione questa che non ha carattere politico nè di parte, al-  
29 trettanto contrario dovrà manifestarsi per il convegno di Napoli.

30 Il Consigliere Lanconelli interviene sostenendo che a suo avviso, la manifestazione Giu-  
31 bilare di Roma, indetta nell'occasione dell'Anno Santo, riveste carattere religioso e  
32 perciò è contrario all'adesione.

33 La proposta del Presidente viene quindi messa ai voti.

34 Distribuite e raccolte le schede, la votazione dà i seguenti risultati:

35 Votanti 10 = Voti favorevoli 6 - Voti contrari 3 - ed una scheda bianca.

36 La proposta è approvata.-

38 22° OGGETTO

39 REGOLAMENTO EDILIZIO = MODIFICHE ED INTEGRAZIONI INDICATE DAL CONSIGLIO SUPERIORE DEI  
40 LL. PP.

n° 134  
Regolamento edilizio  
Modifiche ed integ  
zioni indicate dal  
Consiglio Superiore  
dei LL. PP.-

41 IL CONSIGLIO COMUNALE

42 Visto il proprio atto 20 Aprile 1949, n. 36 approvato dalla G.P.A. il 10 Aprile 1949, n°  
43 6281, con il quale atto il Consiglio Comunale deliberava di riordinare il testo del  
44 Regolamento Comunale edilizio emendato delle aggiunte, cancellazioni, sostituzioni  
45 proposte dalla stessa G.P.A. in seduta 7 marzo 1949;

46 Vist: la nota 16 giugno 1950 n. 1291 della Direzione Generale dell'Urbanistica presso il  
47 Ministero dei LL. PP. dichiarante che il Consiglio Superiore dei LL. PP. ha espresso  
48 il parere che il regolamento stesso è peritavola di approvazione subordinatamente alle  
49 modifiche ed integrazioni indicate nel voto suddetto ( vedi copia);

50 Considerato che da parte di questo Ufficio è stato provveduto a rielaborare il detto

regolamento in conformità delle richieste tutte del Ministero suddetto che sono state inappuntabilmente osservate;

Vista la nota Prefettizia 12/9/1950 n° 10276 in proposito;

Con votazione adottata nei modi di legge e con voti favorevoli 11 su 11 votanti:

**D E L I B E R A**

Di abrogare il regolamento comunale edilizio già approvato dal Consiglio Comunale il 20 Aprile 1949.

Di approvare in sua vece il nuovo testo del regolamento stesso, rielaborato secondo i dettami ministeriali, comprendente n. 70 articoli.

COMUNE DI CONSULICE

**R E G O L A M E N T O     E D I L I Z I O**

C A P O I°

NORME GENERALI - COMMISSIONE EDILIZIA

ART. 1

DECORO, SOLIDITA' ED IGIENE DELLE COSTRUZIONI

Il diritto di edificare nell'ambito di cui al seguente art. 2 per quanto riguarda i requisiti interni ed esterni di solidità e di igiene delle costruzioni, il decoro nelle parti fronteggianti le vie e spazi pubblici o comunque visibili dal pubblico si intende disciplinato alle norme contenute nel presente regolamento edilizio;

Tali discipline che si applicano anche alle costruzioni obbligatorie, particolarmente riguardano:


- a) la costruzione, la sopraelevazione, modificazione restauri od abbattimento totale o parziale di edifici o di muri in genere di qualunque costruzione muraria o di opere di ornato e di edilizia, anche se di carattere provvisorio;
- b) le modificazioni delle fronti degli edifici verso le vie, piazze, vicoli pubblici e privati, anche per semplice tinteggiatura, nonché per dettagli di apposizione di mensole, supporti, ed in genere di qualunque sporgenza sulle vie e piazze pubbliche collocamento di marciapiedi, oriatori, collocamento e modificazione di vetrine, rilievi, insegne e simili;
- c) occupazione o alterazione del suolo pubblico o privato, con opere sotterranee e fuori terra, in modo stabile od anche provvisorio;
- e) la numerazione civica e le iscrizioni sulle vie e piazze pubbliche.

ART. 2

MODALITA' PER LE DENUNCIE - PROGETTI

Chiunque intenda nell'ambito dei perimetri delimitati dall'art.2 del presente regolamento:

- a) costruire edifici nuovi;
- b) riformare o modificare sostanzialmente, rifare, sopraelevare, demolire edifici esistenti;
- c) Variare opere già approvate, anche in corso di esecuzione;
- d) spostare, rimuovere dalle parti esterne del fabbrico i oggetti ed opere aventi significato storico o archeologico, quasi frammenti, lapidi, stemmi, fruffiti e simili o comunque memorie esposte da tempo alla vista del pubblico;
- e) mutare le tinte, modificare le decorazioni, fare aggiunte e demolizioni nelle facciate e nelle altre parti dei fabbricati visibili dalle strade pubbliche od aperte



1 al pubblico;

2 f) esporre all'esterno dei fabbricati pensiline, fanali, insegne, cartelli e lapidi  
3 quadri indicativi, leggende e stili o modificare quelli esistenti;

4 g) occupare spazi pubblici a scopo edilizio;

5 h) eseguire scavi ed opere sotterranee e manomettere comunque il suolo stradale.

6 Prima di iniziare i lavori dovrà farne denuncia al sindaco precisandone l'entità, la  
7 natura e la modalità di costruzione con ogni miglior mezzo come relazioni, disegni,  
8 fotografie, modelli, campioni, ecc.

9 La denuncia non è necessaria quando si tratta di lavori interni allo edificio di ordi-  
10 naria manutenzione.

11 Ogni denuncia per la fabbricazione o manutenzione importante di case, muri di cinta  
12 ed altre opere come monumenti, dovrà essere prodotta su carta semplice, corredata dai  
13 disegni, relazioni, ecc. in regola con le tasse di bollo.

14 Il progetto deve essere presentato in un solo esemplare che il Comune può trattenere nei  
15 suoi archivi per compiere al tempo opportuno quei confronti con l'opera eseguita che  
16 reputerà utile.

17 I progetti esecutivi di tutte le opere da costruirsi dovranno secondo la classe, la  
18 qualità e l'importanza delle opere edilizie, essere firmati o da un ingegnere o archi-  
19 tetto o geometra rispettivamente autorizzati dalle leggi o dai regolamenti generali  
20 in vigore. Nella compilazione degli stacchi il progettista si atterrà ai calcoli di re-  
21 sistenza di tutte le membrature più sollecitate ed in particolare dei tetti, dei ter-  
22 razzi, delle scale, dei solai, delle volte, degli archi, di tutte le strutture in cemen-  
23 to armato, dei muri di sostegno, delle passerelle e ponti.

24 Le strutture sopra descritte saranno calcolate oltreché per il loro peso, per sovrac-  
25 carichi non inferiori ai seguenti:

26 a) per le camere di abitazione	Kg. 250	al mq.
27 b) per le sale da ballo o di riunione	" 350	"
28 c) per saloni assemblee	" 450	"
29 d) per tetti	" 100	"
30 e) per le scale	" 350	"
31 f) per le botteghe e magazzini	" 450	"
32 g) per fienili per ogni mc. di fieno	" 200	"
33 h) per granai per ogni mc. di grano	" 900	"

34 Il progettista stabilirà ancora, sempre sotto la sua personale responsabilità e provi-  
35 gli esaggi necessari, il carico massimo di sicurezza a cmq. cui potrà essere assoggettato  
36 il terreno su cui deve sorgere la costruzione e dovrà calcolare le fondazioni in modo  
37 che tale carico non sia mai superato.

38 La scala dei disegni sarà di 1/100 per l'insieme e di 1/20 per particolari decorativi,  
39 salvo casi eccezionali. Il disegno indicherà non cifre numeriche le dimensioni dei mu-  
40 ri perimetrali, le altezze dei singoli piani e quella dal suolo della cornice di gronda  
41 e del cornicione del tetto, nonché la quota di riferimento al piano stradale; il modo  
42 d'immissione delle acque del tetto e di rifiuto nelle rispettive fognature. Nel caso  
43 in cui la casa non fosse provvista della fognatura, il proprietario costruttore della  
44 nuova fabbrica dovrà praticare lo scarico in modo che questo non si riversi nella pub-  
45 blica via.

46 Nella denuncia dovrà pertanto indicarsi il modo di allontanamento di tutti i rifiuti  
47 domestici, delle materie insonde e delle acque pluviali.

48 Nel caso di opere di scarsa importanza da eseguirsi in edifici già esistenti oppure  
49 di piccole costruzioni non adibite ad abitazione, la denuncia potrà essere presentata  
50 senza disegno a firma soltanto del proprietario e dell'esecutore delle opere; è riser-

vato però al Sindaco il diritto di richiedere, quando lo creda opportuno, i tipi delle opere da eseguirsi e la firma di un tecnico. Qualora nel corso di esecuzione di un'opera si riconosca da parte del proprietario la necessità di dover introdurre modificazioni interne ed esterne o nelle altezze, dovrà il proprietario stesso darne avviso al Sindaco, ed all'uopo presentare i disegni modificati, onde siano sottoposti allo esame della Commissione Edilizia.

ART. 3

DIREZIONE DEI LAVORI

I lavori saranno eseguiti sotto la direzione di un professionista che potrà essere ingegnere o architetto autorizzato ai sensi delle leggi in vigore.

La responsabilità del progettista e del direttore dei lavori non è diminuita per effetto di approvazioni conseguite dai progetti o di disposizioni di carattere esecutivo che prima o durante i lavori l'Autorità Comunale intendesse prescrivere.

L'esecutore dei lavori è responsabile insieme con il titolare della licenza, della inosservanza alle norme del presente regolamento edilizio come a quelle generali di legge, nonché alle modalità di esecuzione prescritte prima dell'inizio dei lavori, ovvero fissate dall'Autorità Comunale durante il corso dei lavori a norma dell'ultimo comma del precedente articolo.

ART. 4

TASSE EDILIZIE

La domanda di costruzione dovrà essere accompagnata dalla bolletta da rilasciare dal tesoriere Comunale comprovante l'avvenuto pagamento di tasse sulle concessioni comunali di L. 500.=-

ART. 5

COMMISSIONE EDILIZIA

Per l'esecuzione del presente regolamento, l'Autorità Comunale è assistita da una Commissione edilizia nominata dal Consiglio comunale e costituita;

- 1) Dal Sindaco o da un suo delegato che la presiede;
- 2) dal tecnico comunale;
- 3) Dall'Ufficiale Sanitario;
- 4) da altri tre membri scelti fra persone tecniche estranee all'amministrazione Comunale dei quali almeno uno dovrà essere regolarmente iscritto negli albi professionali degli ingegneri o degli architetti.

Le funzioni di segretario saranno esercitate da un impiegato del Comune.

I membri elettivi costituenti la Commissione durano in carica tre anni; qualora qualcuno cessasse dall'Ufficio, il Consiglio comunale provvederà alla sostituzione anche durante il triennio e il surrogato resterà in carica fino al compimento del triennio. Gli esodanti possono essere rieletti.

ART. 6

ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

La Commissione edilizia è istituita per dare il parere sotto l'aspetto tecnico, igienico-sanitario ed edilizio, sui piani regolatori e di ampliamento del capoluogo e frazioni, relativi regolamenti del Comune, sull'interpretazione del presente regolamento, sui progetti di nuove costruzioni e ricostruzioni, compresi i monumenti da erigersi nei cimiteri e di riattamento di edifici già esistenti, sulla direzione dei lavori agli effetti dell'art.6 del presente regolamento ed in genere su tutte quelle altre opere per le quali può essere richiesto dall'Autorità Comunale il suddetto parere. Essa ha sempre facoltà di richiedere le indicazioni e gli schiarimenti che creda neces-

1 nari in ordine alle condizioni di stabilità dei fabbricati di cui fosse progettata la  
2 nuova costruzione o la riforma. Nel dare il suo parere la Commissione edilizia propone  
3 all'occorrenza le modificazioni che reputa convenienti ad ottenere che le opere rispon-  
4 dano alle esigenze del presente regolamento sia in linea edilizia che d'igiene.  
5 Le funzioni della Commissione sono semplicemente consultive.  
6 Quando qualcuno dei membri della Commissione sia autore di un progetto in esame o sia  
7 comunque direttamente o indirettamente interessato, questi deve denunciare tale sua  
8 condizione e non deve assistere all'esame alla discussione e al giudizio relativo allo  
9 argomento stesso.  
10 L'osservanza di questa prescrizione deve constare nel verbale.  
11 In caso di omissione di tale denuncia, il membro interessato verrà dichiarato decaduto  
12 dalla carica.

13 ART. 7

14 RIUNIONI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

15 - -  
16 La Commissione edilizia si riunisce ordinariamente ogni 10 giorni, in giorno fisso,  
17 e straordinariamente, quante volte il Sindaco lo creda opportuno. Le deliberazioni sono  
18 valide quando siano presenti all'adunanza almeno tre membri della Commissione. A parità  
19 di voti prevale quello del presidente.-

20 C A P O II°

21 CARATTERISTICHE EDILIZIE DEGLI EDIFICI

22 ART. 8

23 ORDINAMENTO URBANISTICO - PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE

24 - -  
25 Ai fini di un ordinato impianto delle nuove costruzioni e dell'eventuale riordino di  
26 quelle esistenti, il territorio del Comune è diviso in 3 zone:  
27 La prima zona che comprende gli esistenti centri abitati delimitati dal seguente peri-  
28 metro:

- 29 a) Capoluogo : Via C. Battisti - Via Selice - Via Gagliuzzano - Via Rocca - Vicolo R.  
30 Vacchi - Via Selice - Via Portovenere.  
31 b) Lavezzola: Via Bellegranda - Via N. Sauro - Fossato della fognatura - Campo Sportivo  
32 Viale U. Ricci - Viale Matteotti - Via Centurione - Via Restin - Fossato  
33 Fognatura  
34 c) S. Patrizio: Via Canalazzo - Via Gabriella - Via Canalazzo - Via Mameli - Linea  
35 Ferroviaria - Via Mameli - Via Selice.

36 La seconda zona nella quale dovrà svilupparsi l'eventuale ampliamento degli abitati  
37 esistenti è compresa nei seguenti perimetri:

- 38 a) Capoluogo: Linea Ferroviaria - Via Puntiroli - Scolo Consorziale Bisostre -  
39 b) Lavezzola : Via Bellegranda - Scolo Consorziale Barbirone -  
40 c) S. Patrizio : Via Selice - Via Gabarta - Via Gabriella - Via Canalazzo -

41 La terza zona si estende al restante territorio comunale.

42 In ordine all'assetto urbanistico dell'abitato sarà valido il seguente programma di  
43 fabbricazione:

44 Gli edifici che dovranno sorgere in margine alle strade di nuova costruzione oltre  
45 che ad avere il fronte principale verso la strada stessa, dovranno erigersi tutte ad  
46 una distanza costante dal confine o fosso stradale da stabilirsi strada per strada dal-  
47 la Commissione Edilizia Comunale.

48 Detti fabbricati dovranno essere costituiti almeno dal piano terreno e dal primo piano  
49 Nello spazio esistente fra il confine stradale e la linea della facciata del fabbricato  
50 prolungata per tutta la lunghezza della proprietà come pare ai lati del fabbricato ates-

so, non potranno sorgere manufatti di qualunque genere essi siano ( tettoie, capanni, baraccamenti ecc.) che invece dovranno essere costruiti esclusivamente nel retro del fabbricato.-

#### ART. 9

#### ZONIZZAZIONE FABBRICATIVA

#### TIPICI EDILIZI

Nelle singole Zone sono ammesse solo costruzioni che rispondano ai tipi edilizi indicati nel programma di fabbricazione e precisati dalle norme contenute negli articoli che seguono:

#### ART. 10

#### ALTEZZE DEI FABBRICATI

Salvo quanto è stabilito al capo VI, l'elevazione delle facciate e dei prospetti delle fabbriche sul piano stradale non può superare la larghezza del tratto di strada sul quale fronteggia, aumentata della metà.

Tale altezza può sempre raggiungere i m.10 ma non superare il limite massimo di m.22. Nei casi di strade la cui larghezza è inferiore a m.3 l'altezza massima consentita non sarà maggiore di m.8.

Quando un fabbricato sia eretto fra vie e spazi pubblici di larghezza diversa, la sua altezza si regola in relazione della via o spazio pubblico di minor larghezza, purché non abbia nella via o spazio pubblico di minor larghezza, una rientranza superiore a 15 metri.

La larghezza della via viene determinata dalla media delle misure prese normalmente ai due estremi del prospetto del fabbricato erigendole disposizioni recedenti non sono applicabili alle costruzioni di carattere monumentale, come chiese, teatri, edifici pubblici o industriali ed anche alle case, che per ragioni di necessità o pubblico ornamento, dovessero avere maggiore elevazione a giudizio della Commissione edilizia in relazione alle speciali esigenze architettoniche ed a quelle dell'ambiente in cui dovranno sorgere.

Si potranno pure eccedere le altezze risultanti dall'ampiezza delle strade come attici, frontespizi, lucernari, balvedere ed abbinati isobati, sempre quanto abbiano carattere architettonico ed esclusivamente estetico, e non servano per poter ricavare locali abitabili al di sopra dell'altezza consentita.

Nel caso di costruzioni arretrate rispetto al ciglio stradale, l'altezza consentita potrà computarsi aggiungendo alla larghezza della strada l'arretramento, ferma restando il limite massimo di m.22.

Oltre alle altezze di cui sopra potrà essere consentita l'elevazione di un piano attico coperto da terrazzo e non a tetto, che non superi in nessun caso l'altezza di m.3,80 dal piano del cornicione al piano del terrazzo. Detto piano attico potrà essere concesso soltanto quando sia arretrato almeno di tre metri dal file del muro affacciato verso la via pubblica.

Ad ogni modo le sopraddette concessioni relative alle costruzioni arretrate ed ai piani attici, saranno accordate quando, a giudizio della Commissione edilizia, non ostino ragioni di estetica, di visuale, di urbanistica e di tutela del paesaggio e delle costruzioni di speciale interesse storico ed artistico.

Nel caso specialissimo in cui si presentasse la necessità di completare con nuovo edificio una costruzione già esistente ed avente una altezza superiore a quella consentita da questo regolamento, potrà il Consiglio Comunale, sentita la Commissione edilizia e quando sia il caso coll'autorizzazione della Soprintendenza all'arte medioevale e moderna, accordare un'altezza migliore di quella prescritta e ciò allo scopo di ugua-

